



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 02/03/2016

OGGETTO:

Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per inserimento di nuova destinazione d'uso in sottozona Cd3.

L'anno **duemilasedici** addì **due** del mese di **marzo** con inizio alle ore **venti** e minuti **trenta** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GROSJACQUES Giulio - Sindaco	Sì
VUILLERMIN Diego - Vice Sindaco	Sì
CURTAZ Jean Paul - Consigliere	Sì
CHARLES Alberto - Consigliere	Sì
GROSJACQUES Liliana - Assessore	Sì
LEVEQUE Anna - Consigliere	No
MATH Gabriele - Assessore	Sì
REVIL Riccardo - Consigliere	Sì
VICQUERY Remigio - Consigliere	Sì
VICQUERY Renata - Consigliere	Sì
VICQUERY Roberto - Assessore	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario il **d.ssa Roberta TAMBURINI**.

Il Signor **GROSJACQUES Giulio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02/03/2016

OGGETTO : Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per inserimento di nuova destinazione d'uso in sottozona Cd3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della propria Deliberazione n. 32 del 29.12.2014 recante ad oggetto: *“Accoglimento della proposta di modificazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1739 del 28 novembre 2014 inerenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 15, comma 13, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11”* con la quale si è concluso l'iter amministrativo di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale alle norme e ai provvedimenti attuativi della legge urbanistica 6 aprile 1998, n. 11 nonché alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico;

TENUTO CONTO che la variante sostanziale al Piano Regolatore ha assunto efficacia dal giorno 13 gennaio 2015 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 della dichiarazione del Comune ai sensi dell'art. 15 comma 14 della l.r. 11/1998;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 53 del 28 dicembre 2015 recante ad oggetto *“Piano Regolatore Generale Comunale. Adozione di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per inserimento di nuova destinazione d'uso in sottozona Cd3.”* con la quale si è avviato l'iter amministrativo di variante al Piano regolatore generale comunale, al fine di rispondere ad un'esigenza di un cittadino che aveva chiesto di inserire nella sottozona Cd3 di *“Estoul” la possibilità di realizzare locali destinati al noleggio sci, alla preparazione e riparazione delle attrezzature sciistiche, nonché alla vendita di articoli sportivi*” (istanza della ditta GEO S.r.l della sig.ra Rita Revil del 01.10.2015 prot. n. 7380/X-9);

VISTO che attualmente la sottozona Cd3- Estoul, ammette solo le seguenti destinazioni d'uso:

- *alberghi;*
- *strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;*
- *un solo esercizio per: ristorante e bar;*
- *abitazione permanente o principale;*
- *abitazione temporanea.*

CONSIDERATO che per la realizzazione dei locali di cui alla richiesta è necessario prevedere una ulteriore destinazione d'uso nella sottozona Cd3 ovvero la destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 8 lettera a) *per esercizi di vicinato e artigianato a servizio della residenza* la cui previsione di piano regolatore comporta una variante non sostanziale dello stesso secondo la procedura prevista dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11.

LETTO il disposto dell'art. 16 che disciplina la procedura per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG, e che si riporta di seguito:

Art. 16

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 (b) o della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.

3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

TENUTO CONTO che nel rispetto del citato articolo:

- è stata acquisita in data 23.12.2015 con nota prot. n. 9167 (ns rif. prot. n. 9698/X-9) la concertazione con esito favorevole dell'Assessorato istruzione cultura – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- è stata adottata dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 53 del 28.12.2015 la Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale;
- la Deliberazione n. 53 del 28.12.2015 è stata pubblicata all'Albo Comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi;
- contestualmente all'avvio della pubblicazione (prot. n. 56/X-9) copia della variante adottata è stata trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni (prot. n. 280/X-9);
- dell'avvenuta adozione è stata data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale e affissione nelle bacheche comunali sparse sul territorio;

CONSIDERATO che, nei quarantacinque giorni di deposito in pubblica visione non sono pervenute osservazioni né da parte dei cittadini, né da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica (vedasi lettera del 26/02/2016 ns. rif. prot. 1396/X-9, rif. reg. prot. n. 1683 del 25.02.2016);

RITENUTO DI APPROVARE la variante non sostanziale al piano regolatore generale che prevede la nuova destinazione d'uso per esercizi di vicinato nella tabella CD2 delle Norme tecniche di attuazione secondo la seguente formulazione:

TABELLA CD2

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato				
<i>sottozona: Cd2 Vollon, Cd3 Estoul, Cd4 Fenilletaz</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
Commi 8. lettera f) ristoranti e bar (NB2) 9. Attività turistiche ricettive lettere a) g)	art.8 comma 1 lettera b) punti 1, 2	Pc SCIA	Quota prevalente (min 60%)	
commi 5. Abitazione permanente o principale 6. Abitazione temporanea	art.8 comma 1 lettera b) punti 1, 2,	Pc SCIA		quota residua
Comma 8. lettera a) esercizi di vicinato (NB3)	Art. 8 comma 1 lett. a) recupero			

NB1: di cui all'art. 10 comma 6 e abitazione permanente principale di cui all'art. 10 comma 5 è vincolata alle prescrizioni dell'art. 15 commi 9 e 10.

NB2: Destinazione sempre ammessa se ricompresa nell'attività alberghiera. Per attività esterne agli alberghi, nella sola sottozona Cd3 e per un unico intervento.

NB3: Destinazione d'uso ammessa nella sola sottozona Cd3, per un'unica attività di noleggio sci all'interno di strutture esistenti

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

VISTA la propria competenza all'approvazione del presente provvedimento così come previsto dallo Statuto comunale vigente e dall'art. 16 comma 2 della l.r. 11/1998;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che, nel periodo di deposito in pubblica visione della variante non sostanziale e nei termini previsti dalla legge, non sono pervenute osservazioni né da parte dei cittadini né da parte della Struttura regionale competente in materia di Urbanistica;

DI APPROVARE la variante non sostanziale al Piano regolatore generale con cui viene ammessa per la sottozona *Cd3 – Estoul* la nuova destinazione d'uso per “*esercizi di vicinato*” di cui al comma 8 lett. a) dell'art. 10 delle NTA, riformulando la tabella CD2 delle Norme tecniche di attuazione come di seguito riportato:

TABELLA CD2

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato				
<i>sottozona: Cd2 Vollon, Cd3 Estoul, Cd4 Fenilletaz</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
Commi 8. lettera f) ristoranti e bar (NB2) 9. Attività turistiche ricettive lettere a) g)	art.8 comma 1 lettera b) punti 1, 2	Pc SCIA	Quota prevalente (min 60%)	
commi 5. Abitazione permanente o principale 6. Abitazione temporanea	art.8 comma 1 lettera b) punti 1, 2,	Pc SCIA		quota residua
Comma 8. lettera a) esercizi di vicinato (NB3)	Art. 8 comma 1 lett. a) recupero			

NB1: di cui all'art. 10 comma 6 e abitazione permanente principale di cui all'art. 10 comma 5 è vincolata alle prescrizioni dell'art. 15 commi 9 e 10.

NB2: Destinazione sempre ammessa se ricompresa nell'attività alberghiera. Per attività esterne agli alberghi, nella sola sottozona Cd3 e per un unico intervento.

NB3: Destinazione d'uso ammessa nella sola sottozona Cd3, per un'unica attività di noleggio sci all'interno di strutture esistenti

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ufficio segreteria affinché provveda a trasmettere la stessa agli uffici regionali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e alla struttura regionale competente in materia di urbanistica;

DI PRENDERE ATTO che la variante non sostanziale diverrà efficace, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente deliberazione di approvazione.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 08/03/2016

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
